



N. 2811

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. del 6 maggio 1996, n.1885, e successive modificazione e integrazioni;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n.4455;
- Vista la Legge Regionale del 25 novembre 2002, n.20, “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. ...”;
- Visto, in particolare, il 2° comma dell’art.10 della su richiamata L.R. n.20/2002, che così recita: “I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell’Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l’elezione del consiglio di amministrazione dell’Università ed in concomitanza con la stessa. ...”;
- Vista la delega contenuta nel decreto dell’Assessore ai BB.CC.AA. e della P. I. del 4 maggio 2005, n.310/XVII, relativa allo svolgimento delle tornate elettorali per la designazione dei rappresentanti elettivi in seno al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U.;
- Tenuto conto dell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U.;
- Visto il proprio decreto del 19 marzo 2008, n. 2809, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, per il triennio accademico 2008/2011,

D E C R E T A

ART. 1

Sono indette per il giorno 22 maggio 2008 le votazioni per la elezione delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U., per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011:

- a) due rappresentanti dei Professori universitari di prima e di seconda fascia;
- b) un rappresentante dei Ricercatori universitari.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART. 2

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo:

- a) **per i due rappresentanti dei Professori universitari di prima e di seconda fascia**

Poiché per ogni fascia di appartenenza sarà costituito un unico collegio elettorale, l’elettorato attivo e passivo spetterà ai Professori Ordinari, Straordinari e f.r. per il rappresentante dei Professori di prima

fascia e ai Professori Associati, di ruolo e fuori ruolo, per il rappresentante dei Professori di seconda fascia.

b) **per il rappresentante dei Ricercatori universitari:**

i Ricercatori confermati e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.

I Docenti eletti, all'atto della nomina, devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i Docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

ART. 3

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno affissi, distinti per elezione e per gruppo di appartenenza, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'Albo dell'Università e all'Albo delle Presidenze delle Facoltà e dei Dipartimenti.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi, hanno facoltà di fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni.

ART. 4

Con successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali.

ART. 5

L'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro elettore noto al seggio stesso.

Il voto è individuale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.

Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore, il voto espresso è considerato nullo.

Vanno parimenti annullate le schede che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o la firma del Presidente o di un Componente del seggio.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante la scheda o le schede e cura che l'elettore apponga la firma sugli appositi elenchi.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce, in presenza dell'elettore, nell'urna.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

ART. 6

Terminate le operazioni di voto avranno inizio immediatamente quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanze, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme e l'elenco del corpo elettorale.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente consegnati all'Ufficio Elettorale per l'inoltro alla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 7, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione degli eletti.

Sono dichiarati eletti coloro che, per ciascuna rappresentanza, abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il più grande di età.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla Commissione Elettorale di cui al successivo art.7.

La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART. 7

Con successivo decreto sarà costituita presso l'Ufficio Elettorale la Commissione Elettorale composta da:

- n.1 Professore Ordinario o Straordinario che la presiede;
- n.1 Professore Associato;
- n.1 Ricercatore confermato;
- n.1 Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di segretario,

tutti designati dal Rettore, la quale ha il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai componenti dei seggi;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.
- 4) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. Tali ricorsi devono essere presentati entro 10 giorni dalla proclamazione alla Commissione suddetta, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.

Catania,

IL RETTORE
(prof. A. Recca)